

## CONVENZIONE-QUADRO

*per la gestione - nel periodo transitorio occorrente all'A.O. OIRM-Sant'Anna per conseguire la sua piena operatività - del personale e dei beni mobili e immobili attualmente di titolarità dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino destinati all'erogazione dei servizi di competenza dell'Azienda OIRM-Sant'Anna.*

- - -

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino (c.f. e p. IVA 10771180014), in persona del Direttore generale ....., con sede legale in Torino, corso Bramante 88 (d'ora in avanti "AOU CSST");

e

l'Azienda Ospedaliera "OIRM – Sant'Anna" (c.f. e p. IVA 13007160016), in persona del Direttore generale ....., con sede legale in Torino, piazza Polonia 94 (d'ora in avanti "AO OIRM-Sant'Anna"),

*premesso che:*

-a) con d.C.R. 19.12.2023, n. 307-27525, la Regione Piemonte ha "individuato" (scorporandola dall'AOU CSST) la nuova Azienda Ospedaliera "Ospedale Infantile Regina Margherita" di Torino ("A.O. OIRM"), a cui è stato contestualmente assegnato il presidio ospedaliero infantile Regina Margherita e a cui sono state ricondotte le prestazioni nei confronti dell'utenza pediatrica fino a quel momento svolte dallo stesso presidio, ma ricondotte all'AOU CSST;

-b) con d.P.G.R. 28.12.2023, n. 61, è stata costituita l'A.O. "Ospedale Infantile Regina Margherita" di Torino a far data dal 1° 1.2024;

-c) con d.C.R. 4.12.2025, n. 133-26443, la Regione Piemonte ha stabilito lo scorporo, con decorrenza 1° gennaio 2026, del presidio Sant'Anna dall'AOU CSST (azienda cedente) e il contestuale accorpamento dello stesso alla nuova Azienda Ospedaliera OIRM (azienda cessionaria), che contestualmente è stata ridenominata "Azienda Ospedaliera OIRM-Sant'Anna" e a cui sono state ricondotte, oltre alle previste prestazioni nei confronti dell'utenza pediatrica, anche quelle fino a quel momento svolte dal presidio Sant'Anna dell'AOU CSST con riguardo alla cura e diagnosi delle patologie femminili;

-d) con d.P.G.R. 22.1.2026, n. 4, è stata costituita l'Azienda Ospedaliera "OIRM-Sant'Anna" di Torino con decorrenza dal 1° febbraio 2026. In particolare, il decreto di costituzione della suddetta Azienda:

- ha stabilito che il patrimonio di pertinenza (dell'Azienda medesima) "verrà individuato e trasferito con successivo decreto, proseguendo l'Azienda nell'utilizzo dei beni attualmente destinati all'erogazione dei servizi di competenza";

- ha dato atto che "è rinviata a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di gestione della contabilità e delle attività e passività pregresse";

- e ha disposto che vengano poste in essere tutte "le misure operative e organizzative necessarie all'avvio della nuova organizzazione e idonee a garantire

*nell'immediato la continuità di tutte le funzioni aziendali assegnate, anche mediante atti convenzionali tra le aziende”;*

-e) con d.G.R. 19.1.2026, n. 9-2154, la Regione Piemonte ha fissato al 31.12.2026 il termine per il raggiungimento della “piena operatività dell’Azienda OIRM-Sant’Anna”;

-f) l’AO OIRM-Sant’Anna non dispone, al momento, di personale dipendente (né sanitario né amministrativo né degli altri ruoli di pertinenza del SSN), poiché i contratti di lavoro del personale che presta servizio presso i presidi OIRM e Sant’Anna sono attualmente in capo all’AOU CSST, al pari delle corrispondenti fonti di finanziamento;

-g) l’AO OIRM-Sant’Anna, per raggiungere la piena operatività entro il 31.12.2026, necessita di poter disporre fin d’ora di una parte del suddetto personale che presta servizio presso i due presidi e di poter gestire questo personale con i poteri del datore di lavoro fino a che i contratti di lavoro del personale in questione saranno formalmente trasferiti ad essa dall’AOU CSST;

-h) sempre allo scopo di raggiungere la piena operatività entro il 31.12.2026, l’AO OIRM-Sant’Anna necessita di poter gestire fin d’ora i beni mobili e immobili attualmente destinati all’erogazione dei servizi di sua competenza, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale che le trasferirà la titolarità dei beni stessi, attualmente di proprietà dell’AOU CSST;

ciò premesso, con il presente atto le parti indicate in epigrafe

*convengono quanto segue.*

- 1 -

### ***Premesse.***

Le premesse costituiscono parte integrante della presente pattuizione.

- 2 -

### ***Personale.***

2.1. Per garantire all'AO OIRM-Sant'Anna adeguati margini di autonomia gestionale nel periodo transitorio tra la costituzione dell'Azienda stessa e la sua piena operatività, l'AOU CSST dispone che il personale – riferito ai ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo e sociosanitario – necessario all'AO OIRM-Sant'Anna per il fine di cui sopra venga funzionalmente assegnato a quest'ultima, con decorrenza in data successiva al 1° luglio 2026 - in ragione della conclusione delle relative procedure amministrative di assegnazione - e fino al 31.12.2026.

2.2. Al tal fine l'AO OIRM-Sant'Anna definisce il Piano di fabbisogno del personale condiviso con l'AOU CSST e congiuntamente concorderanno, nel rispetto delle dovute relazioni sindacali.

2.3. Nelle more della definizione del fabbisogno complessivo, a fronte della necessità di avviare con sollecitudine l'operatività della nuova Azienda, l'assegnazione del personale potrà avvenire in modo graduale, garantendo prioritariamente la dotazione dei ruoli dirigenziali e direttivi necessari all'avvio e al coordinamento delle funzioni operative, con riferimento sia alle principali articolazioni organizzative aziendali sia alle nomine obbligatorie per legge (DPO, RTSA, ...).

2.4. Con riferimento all'art. 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto di impiego del personale funzionalmente assegnato all'AO OIRM-Sant'Anna resterà incardinato in capo all'AOU CSST, mentre il rapporto di servizio intercorrerà tra il personale stesso e l'AO OIRM-Sant'Anna.

2.5. Sono pertanto ricondotti all'AO OIRM-Sant'Anna la direzione, il coordinamento ed il controllo del personale assegnato mentre rimane ricondotto all'AOU CSST il potere disciplinare diretto, che potrà trovare impulso anche attraverso specifica segnalazione da parte dell'AO OIRM-Sant'Anna, secondo modalità che saranno definire in relazione all'acquisizione delle competenti funzioni dirigenziali da parte di quest'ultima.

2.6. I lavoratori funzionalmente assegnati all'AO OIRM-Sant'Anna, nel periodo transitorio di individuazione delle nuove sedi che si concluderà entro il 31.12.2026, manterranno la loro attuale sede di lavoro, salvo specifiche e contingenti esigenze di temporaneo mutamento della sede che l'AO OIRM-Sant'Anna avrà la facoltà di disporre nell'esercizio dei poteri datoriali che le spettano in conseguenza dell'assegnazione funzionale dei lavoratori stessi, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia presso l'AOU CSST.

2.7. Gli oneri economici relativi ai contratti di lavoro del personale funzionalmente assegnato all'AO OIRM-Sant'Anna resteranno integralmente a carico dell'AOU CSST fino al 31.12.2026, e comunque fino al trasferimento dei contratti stessi dall'AOU CSST all'AO OIRM-Sant'Anna.

2.8. Nel periodo transitorio, necessario all'AO OIRM-Sant'Anna per l'effettiva realizzazione del trasferimento dei contratti di lavoro (e assimilati) oppure, in carenza di personale proveniente da CSST, dell'autonomo reclutamento, le funzioni obbligatorie per legge nonché le attività di direzione/coordinamento operativo delle strutture organizzative continueranno ad essere svolte dagli stessi dirigenti che attualmente svolgono tali funzioni presso l'AOU CSST a favore dei due presidi OIRM e Sant'Anna.

2.9. Analogamente le concrete attività di gestione tecnico/amministrativa necessarie al funzionamento aziendale (manutenzioni, acquisti, rilevazione presenze, gestione stipendiale, ecc.) a favore dei presidi OIRM e Sant'Anna, continueranno ad essere svolte dagli uffici che già attualmente sono tenuti a garantirle.

2.10. La remunerazione delle funzioni di cui ai precedenti punti 2.8. e 2.9., anche con riferimento ad eventuali remunerazioni accessorie, è da ricondurre al finanziamento riconosciuto all'AOU CSST relativamente ai due presidi OIRM e Sant'Anna, con riferimento sia a quello direttamente riconducibile agli stessi sia alla quota parte di spettanza relativamente a fonti di finanziamento generali.

- 3 -

### ***Gestione dei beni immobili.***

3.1. L'AOU CSST autorizza l'AO OIRM-Sant'Anna a compiere tutti gli atti di gestione dei beni mobili e immobili attualmente destinati all'erogazione dei servizi di competenza di quest'ultima fino al 31.12.2026, e comunque fino a quando tali beni saranno trasferiti, per disposizione regionale, dall'AOU CSST all'AO OIRM-Sant'Anna.

A tal fine l'AOU CSST concede in comodato d'uso gratuito i suddetti beni all'AO OIRM-Sant'Anna fino al momento del trasferimento di cui sopra, rimanendo in capo all'AOU CSST la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per il periodo transitorio

3.2. Gli atti di gestione aventi per oggetto i suddetti beni che abbiano efficacia esterna all'Amministrazione potranno essere stipulati dall'AO OIRM-Sant'Anna in nome proprio, fermo restando che gli eventuali oneri economici da essi derivanti saranno a carico dell'AOU CSST fino al raggiungimento della piena operatività, anche finanziaria e contabile, da parte dell'AO OIRM-Sant'Anna.

3.3. Gli atti di gestione compiuti dall'AO OIRM-Sant'Anna che comportino l'assunzione di oneri economici da parte dell'AOU CSST nel periodo transitorio dal 1.07.2026 al 31.12.2026 saranno sottoscritti ad ogni opportuno effetto da quest'ultima.

- 4 -

#### ***Convenzioni attuative.***

Le parti si impegnano sin d'ora a stipulare eventuali successive convenzioni attuative del presente accordo che dovessero rendersi necessarie per disciplinare, nel periodo transitorio dal ... al 31.12.2026, specifici aspetti relativi alla gestione del personale e alla gestione dei beni mobili e immobili attualmente destinati all'erogazione dei servizi di competenza di dell'Azienda OIRM-Sant'Anna.

- 5 -

#### ***Durata e proroga della convenzione-quadro.***

5.1. La presente convenzione-quadro cesserà di dispiegare effetti al 31.12.2026.

5.2. Qualora al 31.12.2026 l'Azienda OIRM-Sant'Anna avesse raggiunto una condizione di operatività non totale in relazione agli aspetti disciplinati dalla presente convenzione-quadro, la convenzione stessa si intenderà automaticamente prorogata per i soli aspetti nell'ambito dei quali l'Azienda OIRM-Sant'Anna non avesse raggiunto la piena operatività.

5.3. Le parti si impegnano sin d'ora a stipulare una nuova convenzione-quadro qualora, alla scadenza del 31.12.2026, esse lo reputino opportuno sulla base dello stato del procedimento di autonomizzazione dell'Azienda OIRM-Sant'Anna.

- 6 -

### ***Rinvio***

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione-quadro si richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e le altre norme eurounitarie, statali e regionali applicabili.

**Data**

**Firma delle parti**